



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 294/14/CONS**

**SEGNALAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO NATALINA VALOTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI PRADALUNGA (BG)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTO il fascicolo dell’istruttoria condotta dal Corecom Lombardia, pervenuto in data 23 maggio 2014 (ns. prot. n. 12611), contenente:

- la segnalazione acquisita dal Corecom Lombardia in data 21 maggio 2014, per il tramite della Gruppo di Bergamo della Guardia di Finanza, con la quale la sig.ra Natalina Valoti, candidata sindaco, ha segnalato la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell’Amministrazione di Pradalunga, relativamente alla distribuzione di un opuscolo denominato “*Resoconto amministrativo Giunta Parsani*”, contenente l’esposizione delle attività svolte dall’amministrazione, nonché un editoriale a firma del Sindaco, la sua foto e quella dei membri della maggioranza consiliare, oltre al logo del Comune,
- la nota in pari data (prot. n. 12440), con la quale il Corecom ha richiesto al Comune osservazioni e memorie in merito alla contestata violazione per poter procedere agli adempimenti istruttori previsti dall’art. 10 della legge n. 28/00;
- le controdeduzioni rese in data 22 maggio 2014 da parte del Sindaco, il quale ha rilevato - in estrema sintesi - che la pubblicazione oggetto della segnalazione è stata predisposta in adempimento dell’art. 4 d.lgs. n. 149/2011, ove è prescritto a carico dell’Amministrazione comunale uscente l’obbligo di redigere una relazione dettagliata dell’attività svolta nel corso del mandato amministrativo.

CONSIDERATO che il competente Comitato, visionata la documentazione acquisita e valutate le controdeduzioni del Sindaco, ha ritenuto di confermare il mancato rispetto dell’art. 9 della legge n. 28/00;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni inviate dal Sindaco;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio in data 19 marzo 2014 con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del DPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, a norma dell'art. 9 della legge n. 28/00, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

RILEVATO che la fattispecie oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9 della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che l'iniziativa in esame configura chiaramente uno strumento di comunicazione istituzionale riconducibile all'Amministrazione, che ha diffuso a tutti i cittadini un opuscolo denominato "Resoconto amministrativo Giunta Parsani" con il logo del Comune e consistente nella promozione dell'attività e dell'immagine dell'amministrazione comunale;

RILEVATO, dunque, che la suddetta iniziativa difetta dei requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente - in quanto si tratta di un'iniziativa che ben avrebbe potuto essere assunta in altro periodo senza compromettere l'efficace funzionamento - e soprattutto dell'impersonalità, in quanto la pubblicazione reca il logo del Comune e contiene articoli relativi all'attività svolta dall'amministrazione in carica;

RILEVATO, pertanto, che la contestata iniziativa intrapresa dall'Amministrazione risulta priva di quei due requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28/00 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale;

RILEVATO, altresì, che la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, come invece sostenuto dal Sindaco, se solo si tiene conto che la relazione di fine mandato deve essere esclusivamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune, e non già distribuita alla cittadinanza;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Pradalunga (Bg) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con la diffusione dell'opuscolo denominato "*Resoconto amministrativo Giunta Parsani*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero

081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Scaflani